



COMUNE DI CASALVOLONE

PROVINCIA DI NOVARA
Via Roma, 81 – C.A.P. 28060 – P.I. 00440560035
Tel. 0161 315157 – fax. 0161 315197
municipio@comune.casalvolone.no.it

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
E PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

Annotazioni:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n° __3__ del 12/02/2004

INDICE

CAPO I GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

- Art. 1
- Art. 2

CAPO II DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11

CAPO III DERIVAZIONI E DIRITTO FISSO

- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20

CAPO VI LETTURA DEI CONTATORI

- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24

CAPO V PAGAMENTI

- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27

*CAPO VI
INDENNIZZI*

- Art. 28

*CAPO VII
DIVIETI – RESPONSABILITA' - CONTRAVVENZIONI*

- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32

*CAPO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI*

- Art. 33
- Art. 34

*CAPO IX
TARIFFE*

- Art. 35

*CAPO X
SERVITU' DI ACQUEDOTTO*

- Art. 36

*CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI*

- Art. 37
- Art. 38

Capo I GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

ART. 1 – Il servizio di gestione dell'acquedotto comunale, è assunto dal Comune in economia in base alle vigenti disposizioni, per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

I servizi amministrativi e contabili relativi alla gestione sono affidati, sotto la direzione del Segretario Comunale, al personale amministrativo designato dall'Amministrazione. La riscossione delle entrate è affidata al Tesoriere Comunale che vi provvede in conformità delle disposizioni e condizioni del contratto in corso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a proprio personale la riscossione dei diritti, canoni, importo consumi e concorsi in spese previsti dal presente regolamento, relativi alle concessioni di erogazione dell'acqua, da versarsi indi alla Tesoreria Comunale, con norme da stabilirsi in apposito atto deliberativo.

I servizi di vigilanza tecnica e di manutenzione dell'acquedotto potranno essere affidati anche a ditta esterna incaricata dall'Amministrazione, vincolata da speciale contratto che non costituisce rapporto d'impiego.

ART. 2 – Il corrispettivo del servizio a ditte o personale esterno è stabilito nella deliberazione di affidamento dell'incarico.

Capo II DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 3 – L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituiti due ordini di concessioni:

- 1) carattere permanente ordinario
- 2) carattere temporaneo o provvisorio

1°) *le concessioni a carattere permanente ordinario, comprendono:*

- a) concessioni ad uso potabile a canone ordinario.
- b) concessioni per bocche da incendio, private.

2°) *le concessioni provvisorie comprendono:*

- a) concessioni ad uso fabbricativi.
- b) concessioni ad uso di lavori in genere.
- c) concessioni ad uso stagionale o in ogni modo temporanee.

ART. 4 – La fornitura dell'acqua sarà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili e in via eccezionale anche agli inquilini i quali dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione scritta del proprietario.

Nel caso di forniture con posa delle tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il preventivo assenso del proprietario del terreno per la servitù di passaggio.

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condutture, purché i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa per la costruzione della medesima, pagando una tantum ed a fondo perduto, la quota che sarà fissata dall'Amministrazione, tale contributo potrà anche essere del cento per cento.

ART. 5 – Le concessioni sono precarie, fatte con regolare atto di convenzione ed sono revocabili da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso né indennità.

Nel caso di passaggio della proprietà o di cessazione dell'affitto dello stabile, dell'esercizio o dell'appartamento, tanto l'abbonato che cessa, quanto quello che subentra, dovranno dare immediato avviso all'autorità comunale; il secondo poi dovrà dichiarare di accettare gli impegni assunti dal predecessore, con domanda da presentarsi all'Amministrazione Comunale, nei termini previsti, dal modulo rilasciato dal Comune. La mancata presentazione della domanda da parte del subentrante dà facoltà all'amministrazione comunale di sospendere la fornitura d'acqua.

ART. 6 – Le domande di concessione dovranno essere presentate utilizzando il modulo predisposto dal Comune, in esso dovrà essere indicata la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero civico ed il proprietario dell'immobile.

Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

ART. 7– Le concessioni per le bocche da incendio private, usufruiscono gratuitamente dell'acqua in caso di sinistro e pagheranno solamente un canone annuo d'utenza in misura fissa, saranno concesse a chi s'impegna al pagamento di tutte le spese per i lavori che l'Amministrazione eseguirà dalla presa sulla tubazione principale per la fornitura, alla messa in opera degli idranti.

Spetta all'Amministrazione determinare il diametro delle condutture e della presa base, il numero degli idranti e la loro distanza ed ubicazione.

ART. 8 – Per le richieste di allacciamento che comportano attraversamenti di strade provinciali gli interessati sono tenuti ad esibire l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione competente.

ART. 9 – E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ed altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri, l'acqua della sua concessione, solo al proprietario è concesso di utilizzare la sua concessione per i propri inquilini.

ART. 10 – Le domande per concessioni provvisorie saranno valutate di volta in volta e formeranno oggetto di apposito provvedimento.

ART. 11 - L'acqua sarà distribuita continuamente, il Comune però si riserva, per motivi di ordine tecnico, la facoltà di diminuire la pressione nelle ore notturne.

In caso d'interruzione prevedibile, il Comune avvertirà tempestivamente gli utenti per mezzo di pubblico avviso. Né in questo caso né in quello d'interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

CAPO III DERIVAZIONI E DIRITTO FISSO

ART. 12 – Ogni presa dovrà essere separata da quella degli altri utenti. Quando una proprietà sarà frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese indipendenti dalla tubazione stradale.

ART. 13 – Le opere di presa e le relative tubature della rete di distribuzione fino al contatore compreso, saranno eseguite dal Comune oppure da ditta incaricata dall'utente, con supervisione di personale incaricato dal Comune e rimarranno di proprietà comunale.

L'importo di questa spesa è però a carico dell'utente e dovrà da questo essere anticipatamente versata presso la Tesoreria Comunale, dopo l'accertamento del lavoro necessario.

Il contatore sarà fornito a spese del Comune, essendone la scelta di sua esclusiva spettanza e l'utente sarà tenuto al versamento di un nolo annuo, come appresso specificato, comprensivo delle spese di manutenzione e di lettura (vedi capo IX) da versarsi contemporaneamente al canone dell'acqua.

Ogni nuovo utente è tenuto inoltre a versare al Comune all'atto della concessione, una tantum ed a fondo perduto, un diritto fisso di concessione di presa stabilito annualmente da delibera comunale, vedi allegato A.

ART. 14 – In seguito all'eseguito deposito sarà dato corso all'opera di presa.

Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio.

L'abbonato dovrà collocare un rubinetto d'arresto prima e dopo il contatore e uno di scarico subito dopo il contatore, rubinetti che dovranno essere lasciati a libera disposizione del personale incaricato del Comune per le eventuali verifiche, cambi del contatore od altre necessità.

ART. 15 – Al contatore sarà apposto un suggello di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso. Così pure il Comune provvederà alla manutenzione delle opere di presa fino al contatore.

ART. 16 – I contatori saranno posti in immediata adiacenza al muro frontale, internamente al locale, nel punto d'immissione della condotta nella casa.

Ai tubi di diramazione del contatore dovrà assegnarsi un diametro proporzionato al consumo e mai inferiore al diametro del contatore.

Nell'eventuale necessità di dovere spiombare il contatore, l'utente dovrà darne preventivo avviso all'incaricato comunale per i provvedimenti necessari.

ART. 17 – Ogni richiesta dell'utente, di spostamento del contatore già in esercizio, che si renderà necessaria per variazioni nelle tubazioni interne o nei locali da parte dell'utente stesso, potrà essere eseguita dopo approvazione comunale e alla presenza di tecnici del Comune e dopo il versamento di una somma stabilita annualmente da delibera comunale, vedi allegato A.

L'Amministrazione comunale avrà sempre la facoltà, se si creeranno le condizioni, di cambiare il contatore, con l'obbligo di preavviso, anche verbale.

ART. 18 – L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc. di quella parte di presa che è nella sua proprietà o nei locali da lui affittati.

ART. 19 – Le condutture private dovranno essere costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente. Il Comune si riserva però di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.

ART. 20 – Le tubazioni per derivazione dovranno essere costruite in acciaio Mannesmann, ghisa, ferro zincato, inox o polietilene, escludendo assolutamente il ferro greggio, il piombo, il gres, il cemento ed il cotto. Esse dovranno essere atte a sopportare la pressione di 10 atmosfere.

Le tubazioni dovranno essere poste al riparo dal gelo e dagli urti e gli utenti dovranno avere la maggiore cura per impedirne lo scoppio durante i geli invernali, sia lasciando sempre defluire una piccola quantità d'acqua, sia chiedendo al Comune la vuotatura, qualora la casa restasse per qualche tempo disabitata.

CAPO IV LETTURA DEI CONTATORI

ART. 21 – La lettura dei contatori sarà eseguita normalmente ad ogni anno solare. Tale periodo non deve intendersi di rigore, la lettura deve essere fatta prima o dopo la scadenza dell'anno, senza che l'utente possa avanzare pretese o risarcimenti.

La lettura, su decisione dell'Amministrazione, potrà anche essere fatte due volte l'anno.

L'Amministrazione ha però diritto di far controllare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualunque epoca. Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture danno diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.

La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata da personale incaricato.

ART. 22 – In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede una o due volte l'anno e precisamente entro il mese di Luglio oppure entro Dicembre/Gennaio, al computo del consumo avvenuto nell'anno precedente, per l'accertamento dell'eccedenza verificatasi sul minimo di consumo fisso.

ART. 23 – L'utente ha sempre il diritto di richiedere la verifica del contatore, qualora abbia motivo di ritenere che il contatore non indicasse il reale consumo.

Tale verifica avverrà dopo versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, stabilita annualmente da delibera comunale, somma che sarà restituita se il reclamo sarà fondato.

Sarà ammessa una tolleranza del 5% sulle indicazioni del contatore.

ART. 24 – Qualora il contatore cessi di indicare la quantità erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media del consumo dei due anni precedenti.

CAPO V PAGAMENTI

ART. 25 – Presso il Comune sarà tenuto un libro mastro, con i consumi annuali di ogni utente.

ART. 26 – Gli utenti devono pagare entro 60 gg. dal ricevimento della bolletta o in ogni caso entro la data di scadenza riportata sulla stessa, che non potrà essere inferiore ai 60 gg. dal ricevimento, riportante i dati del consumo dell'acqua, i canoni e i noli, utilizzando il bollettino di c/c postale allegato.

I bolli di quietanza e le spese di esazione e imposta generale sull'entrata sono a carico degli utenti.

ART. 27 – Trascorsi dieci giorni dal termine fissato per il pagamento, l'Amministrazione notificherà a mezzo raccomandata A.R., un primo sollecito di pagamento con scadenza a sette giorni dalla notifica, trascorsi i sette giorni senza che sia avvenuto il pagamento, l'Amministrazione notificherà l'immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua, gli abbonati morosi saranno tenuti a pagare oltre alle somme dovute anche una multa del 6% sull'importo dovuto. Il ripristino della fornitura potrà avvenire, dietro il pagamento delle spese sostenute per la sospensione e la riattivazione del servizio, deliberate annualmente dal Consiglio Comunale, vedi allegato A.

CAPO VI INDENNIZZI

ART. 28 – L'abbonato non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio derivante da causa di forza maggiore.

Egli è tenuto però, a dare immediatamente avviso delle interruzioni che avvengono alle sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi immediato rimedio.

Se la sospensione dell'acqua perdura per un periodo superiore a 5 giorni, si procederà all'abbuono riguardante il prezzo dell'erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo. L'utente dovrà però dare avviso per iscritto all'Ufficio comunale dell'avvenuta interruzione.

CAPO VII DIVIETI - RESPONSABILITA' - CONTRAVVENZIONI

ART. 29 – E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo manomettere gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la multa variabile da € 0,52 a € 10,33, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, stabilita da delibera comunale, vedi allegato A

Della contravvenzione commessa da minori e degli eventuali danni arrecati rispondono i genitori.

ART. 30 – E' proibito agli abbonati di lasciare innestare alla propria diramazione una presa o diramazione a favore di terzi quando non trattasi di inquilini (vedi Art. 4). Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura.

L'utente eliminerà immediatamente eventuali irregolarità o inadempienze riscontrate dal personale incaricato del Comune.

ART. 31 – Salvi i casi di falsità o di frode per i quali si terrà conto delle norme del Codice Penale, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, saranno soggette a multa da € 0,52 a € 10,33.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno accertate e verbalizzate dagli agenti o dal personale incaricato del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

ART. 32 – L'utente è responsabile dell'integrità del suggello del contatore.

La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura od alle condutture dà diritto all'Amministrazione comunale di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale qualora la rottura risulti volontaria, ed al risarcimento delle spese di verbale e dei lavori occorsi.

CAPO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33 – Tutte le spese di contratto, tasse, bolli, diritti, ecc. relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura saranno a carico degli utenti interessati. Sarà inoltre esclusivamente a carico dei medesimi, qualunque tassa erariale che sarà imposta sulle concessioni d'acqua o sui contatori.

ART. 34 – L'Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le presenti norme, con tutte quelle prescrizioni che dovesse ritenere necessarie ed opportune, sia nell'interesse pubblico sia in quello privato.

Tali prescrizioni addizionali, s'intenderanno obbligatorie anche per coloro che sono già investiti della concessione d'acqua, salvo che essi con dichiarazione scritta, presentata all'Amministrazione nel termine di un mese da quello in cui avranno avuto notificazione delle prescrizioni complementari, non dichiarino di voler ritenere cessata la concessione allo scadere del mese successivo alla notificazione stessa.

CAPO IX
TARIFFE – NOLI – MANUTENZIONE – LETTURE CONTATORI
LE TARIFFE SONO STABILITE ANNUALMENTE DA DELIBERA COMUNALE, VEDI
ALLEGATO - A

ART. 35 – A) Tariffe per concessioni d’acqua per uso potabile e domestico.

B) Concessioni speciali per uso industriale o per richieste rilevanti d’acqua.

Eventuali domande di concessione di utenze per uso industriale o per quantità rilevanti saranno valutate di volta in volta e formeranno oggetto di apposito provvedimento da approvarsi nei modi di legge.

Le concessioni speciali, nei limiti di quantità d’acqua di cui il Comune potrà disporre, hanno carattere facoltativo.

C) Alle concessioni per Asili, Ricoveri, Ospedali, Opere Pie, Enti Morali legalmente riconosciuti, saranno applicate le tariffe di cui all’allegato A) con lo sconto del 50 per cento.

CAPO X
SERVITU’ DI ACQUEDOTTO

ART. 36 – Ogni abbonato o concessionario contrae, di fatto, una servitù di acquedotto su tutta la sua proprietà posta nella zona servita dalla rete di distribuzione dell’acqua potabile.

Di conseguenza dovrà concedere il transito con la tubazione sulle aree libere al fine di rendere possibile la distribuzione d’acqua potabile anche a case poste all’interno dei cortili.

Il Comune avrà cura che la servitù sia esercitata nel modo meno gravoso per il fondo servente.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 – Per qualunque controversia giudiziaria che potesse sorgere tra il Comune e gli utenti sono competenti secondo il valore: il Giudice di Pace, il Pretore ed il Tribunale di Novara.

ART. 38 – Le disposizioni del presente Regolamento fanno parte integrante del contratto di concessione

ALLEGATO - A

COSTI SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE

Giugno 2003 – Giugno 2004

Art. 13 – Diritto di concessione di presa..... € 25,00 / una tantum

Art. 17 – Spostamento contatore..... € a consuntivo

Art. 27 – Sosp. e riattiv. del serv. per morosità. € a consuntivo

Art. 29 – Danni alle attrezz. del servizio.....€ pagam.delle spese di ripar. a consunt.

Art. 35 – Tariffe – noli – manutenzione – lettura contatori

Costo dell'acqua per mc.:

1) – tariffa normale sino a mc. **50**..... € / mc. **0,20**

2) – tariffa normale oltre a mc. **50**..... € / mc. **0,20**

3) – per attività artigianali-commerciali-industriali € / mc. **0,20**

Nolo contatore + spese di manutenzione + spese di lettura:

- per contatori sino a ½ di pollice..... € **3,00** / anno

- per contatori sino a ¾ di pollice..... € **4,00** / anno

- per contatori sino ad un pollice..... € **7,00** / anno

- bocche antincendio private..... € **12,00** / anno

Art. 35 - B) Concessioni speciali per uso industriale o per richieste rilevanti d'acqua.

Le concessioni speciali, nei limiti di quantità d'acqua di cui il Comune potrà disporre, hanno carattere facoltativo e saranno valutate singolarmente, l'Amministrazione comunale si riserva di fissare il costo del nolo contatore e del consumo al mc. dell'acqua.